

COMUNE DI SICULIANA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA LIBERTÀ

L'anno **Duemilaventuno** il giorno quindici del mese di Dicembre presso la sede Comunale sita in P.za G. Basile n. 23,

TRA

1. il **Comune di Siculiana** (di seguito denominato Comune), con sede in Siculiana – P.zza G.Basile, 23, P.IVA 00238120844, rappresentato dall'Ing. Giovanni Pirrone, nella sua qualità di Responsabile dell'Area V "Innovazione e Patrimonio", giusta determinazione Sindacale n. 04 del 15-01-2021;

E

2. l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Siculiana Football Club" (di seguito denominato Concessionario), P. Iva/C.F. 93083400841, con sede in Siculiana c.da Foce snc, in persona del legale rappresentante **Sig. Corrado Montalbano**, nato a Agrigento il 29/04/1990 e residente a Siculiana in c.da Foce snc;

Premesso che:

- con determinazione n.506 in data 06/09/2021, si stabiliva di procedere all'affidamento della gestione dell'impianto sportivo sito in Via Libertà, ai sensi degli artt. 164 comma 2 e 36 comma 2 let. b) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
- con la determinazione sopra richiamata è stato altresì approvato l'avviso pubblico e i relativi allegati schema di convenzione e capitolato speciale per la concessione;
- con determinazione dirigenziale n.557 del 30/09/2021, è stata dichiarata l'aggiudicazione provvisoria della concessione in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n.730 del 07/12/2021, è stata dichiarata l'aggiudicazione efficace della concessione in oggetto;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

IMPIANTO OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune di Siculiana concede al **Concessionario** la gestione del campo sportivo di proprietà comunale sito in via Libertà consistente in:
 - n.1 campo di calcio regolamentare;
 - n.1 campetto di calcio regolamentare;
 - le zone limitrofe alle aree di rispetto poste attorno al campo di calcio;
 - n.1 struttura adibita a spogliatoi e relativi arredi;
 - n.1 campo polivalente;
2. L'impianto viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al momento dell'inizio della convenzione, ivi compresi tutti gli accessori, i materiali e le attrezzature di proprietà del Comune, perfettamente noti al concessionario.



3. Per la consegna sarà redatto congiuntamente dalle parti apposito verbale di consistenza; non potranno essere apportate innovazioni e modifiche all'impianto senza esplicita autorizzazione scritta dal Comune.
4. Al termine della convenzione, eventuali opere autorizzate rimarranno acquisiti al patrimonio comunale tranne eventuali strutture mobili, che, al termine della convenzione, dovranno essere rimosse.

ART. 2 SCOPO

1. Lo scopo della concessione consiste nella gestione del campo sportivo, di proprietà del Comune come individuato all'art. 1, garantendo le finalità sportive e sociali che la concessionaria persegue, oltre a quelle contenute nel piano gestionale presentato in sede di gara.
2. La gestione del campo sportivo non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessionaria è disposta, salvo i casi eccezionale formalmente autorizzati dal Comune.

ART. 3 USO DELL'IMPIANTO

1. Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare gli impianti in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.
2. Il concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

ART. 4 DURATA E CANONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà la durata di anni 4 (quattro), a decorrere dalla data di stipula del presente atto in cui scadrà il pieno diritto essendo esclusa la tacita proroga.
2. La concessione potrà essere rinnovata per un periodo non superiore ad ulteriori quattro anni previa deliberazione della Giunta Comunale valutate le ragioni di convenienza e di pubblico interesse, e con riferimento alla normativa vigente.
3. E' dovuto un canone annuo (determinato in sede di gara) pari ad **€ 2.550,00**, da corrispondere in due rate semestrali una al 30 giugno l'altra 31 dicembre di ogni anno decorrenti dalla data della firma della presente convenzione.

ART. 5 MODALITA' DI GESTIONE E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario ha l'obbligo di rispettare le norme contenute nella presente convenzione. Il concessionario assume inoltre l'impegno e l'obbligo di provvedere alla conduzione dell'impianto e mantenerlo in perfetto stato di conservazione e manutenzione e di garantire la piena funzionalità ed efficienza.
2. In particolare è richiesta la Concessionario la prestazione dei seguenti servizi:
 - a) prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo le parti, nel corso di ogni anno;
 - b) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;

- c) garantire l'uso pluralistico dell'impianto, particolarmente per le fasce d'uso rivolte a categorie di utenti che l'Amministrazione Comunale potrà indicare (militari, bambini, anziani, scuole, piccole società sportive etc.);
 - d) praticare quote agevolate per quegli utenti che l'amministrazione potrà indicare;
 - e) consentire l'uso quotidiano e gratuito delle strutture sportive ricreative e degli spazi verdi da parte del Comune e delle Scuole, secondo i tempi e modi che verranno concordati fra le parti interessate;
 - f) mettere a disposizione dei servizi sportivi comunali nelle giornate di sabato, domenica e festivi l'impianto per la programmazione di livello cittadino delle varie attività relative a campionati ufficiali e per le manifestazioni a carattere cittadino, nazionale e internazionale, secondo accordi e programmi annuali assunti d'intesa fra le parti;
 - g) concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da privati nei giorni liberi da iniziative suddette;
3. Sono altresì, a carico del concessionario:
- a) le spese necessarie per il personale addetto alla guardiana, pulizia, funzionamento ecustodia dell'impianto, sollevando il comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del codice civile;
 - b) le spese per i consumi di energia elettrica, combustibili, acqua, materiale vario e quant'altro necessari alla normale attività dell'impianto;
 - c) le spese di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti le quali dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti, ad esclusione degli interventi che richiedano l'intervento di macchine operatrici in dotazione al Comune, come previsto al successivo art. 6, comma 2°.
4. Si intende per manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti:
- a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiatura interna, riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni;
 - b) riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni;
 - c) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relativa rubinetteria;
 - d) riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza dell'uso;
 - e) riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate;
 - f) cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione;
 - g) verifica periodica degli idranti;
 - h) verniciatura periodica dei pali in ferro, cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti e rifusione rete di recinzione e reti interne dell'impianto;
 - i) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni dei campi da gioco e degli spazi sia interni che esterni ad essi;
 - j) necessarie sostituzioni di tutte le parti mobili dei campi di gioco;

ART. 6

ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

1. Sono a carico del concedente:
- a) gli interventi per la manutenzione straordinaria, i quali se realizzati dal Concessionario previa autorizzazione dell'Amm.ne possono essere scorporati dal canone annuo a seguito di preventivi e giustificativi di spesa;



- b) gli interventi di manutenzione ordinaria che richiedano l'impiego di macchine operatrici in dotazione al comune di Siculiana, secondo i programmi di intervento dell'amm.ne formulati in relazione al normale uso dell'impianto.

ART. 7 TARiffe E ORARI

1. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo dell'impianto spettano al concessionario.
2. Le tariffe di cui al precedente punto sono quelle proposte dal concessionario in sede di gara e valutate ai fini dell'aggiudicazione.
3. Le tariffe devono essere esposte in luogo ben visibile al pubblico, all'interno dell'impianto o immediatamente fuori.
4. Gli orari di utilizzo dell'impianto sono quelli proposti dal Concessionario in sede di gara e valutati ai fini dell'aggiudicazione.
5. Tali orari dovranno essere apposti in cartelli ben visibili presso l'impianto ed adeguatamente pubblicizzati.
6. Variazioni degli orari di apertura e chiusura dovranno essere approvati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 8 SUBCONCESSIONE E MODIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

1. Il concessionario non potrà sub – concedere i tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della concessione in oggetto senza apposita formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'amministrazione comunale.
3. Se tali modificazioni o innovazioni dovessero richiedere prove l'usabilità, agibilità ed omologazione dell'impianto, il concessionario dovrà acquisire a sua cura e spese.

ART. 10 9 TRASFORMAZIONE DEL BENE

1. Il concessionario può sottoporre all'Amm.ne eventuali interventi migliorativi relativi all'offerta dei servizi all'utenza con l'inserimento di nuove discipline senza che questo comporti l'incremento di nuove volumetrie.
2. Il concessionario presenta all'Amm.ne copia dell'idea progettuale. Se entro 30 giorni l'amministrazione non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà espresso il predetto gradimento.
3. Sarà onere del concessionario ottenere eventuali altri pareri agli Enti di Competenza.
4. Il concessionario risponde di opere non autorizzate o che non abbiano ottenuto i relativi pareri e sarà cura dello stesso provvedere alla messa in pristino dei luoghi.
5. Le spese di realizzazione degli interventi migliorativi sono totalmente a carico del Concessionario.

ART. 10 PUBBLICITA' COMMERCIALE

1. Il concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari vigenti.
2. Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere comunicati ai servizi tributari comunali. L'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, standardi, schermi, etc) è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione.
3. Il concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.
4. Resta a carico del concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.
5. Il concessionario, su richiesta della società assegnatarie, effettuerà la pubblicità dai medesimi richiesta, riscuotendo le tariffe per la pubblicità negli impianti sportivi, fissate con il provvedimento dell'amministrazione comunale.
6. Il concessionario e le Società interessate rispondono in solido per l'assolvimento degli obblighi amministrativi e degli oneri fiscali connessi.
7. In deroga al precedente art. 8 è data facoltà al Concessionario di sub –concedere l'esercizio della pubblicità commerciale.
8. Il concessionario dovrà comunicare le generalità ed i requisiti dell'eventuale sub – concessionario per il necessario gradimento e per l'acquisizione della certificazione di cui al Dlgs 490\94.
9. Se entro 30 giorni l'amministrazione non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà espresso il predetto gradimento.
10. Il sub – concessionario ed il concessionario rispondono solidamente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

ART. 11

RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO – GARANZIE

1. Il concessionario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento degli impianti, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con terzi.
2. In relazione a quanto previsto al precedente paragrafo, il concessionario esonera il Comune da ogni qualsiasi responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.
3. Il Concessionario risponde dei danni da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi all'interno dell'impianto.
4. A tale scopo il concessionario stipulerà polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento della convenzione con massimali pari ad 5.000.000,00 € con la compagnia ACSI Cattolica Assicurazioni polizza n. 79732000102 in data 14/12/2021.
5. Inoltre, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione il concessionario presterà cauzione per complessive € 10.200,00, mediante polizza fideiussoria rilasciata in data 14/12/2021 con la compagnia UNIPOL Assicurazioni agenzia Agrigento assicurazione n. 184566223.
6. Copia delle predette polizze sono state consegnate al Comune di Siculiana prima della



SICULIANA
FOOTBALL CLUB
C.F. 03083400841

stipula della convenzione.

ART. 12
INADEMPIMENTO E RECESSO DEL CONCESSIONARIO

1. In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune di Siculiana potrà dichiarare la decadenza del Concessionario con effetto immediato, salvo comunque il diritto di risarcimento danni.
2. Qualora il concessionario intenda recedere dalla presente prima della scadenza, deve darne preavviso di sei mesi.

ART. 13
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1. il Comune si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, con proprio personale sopralluoghi e controlli.
2. Su ogni questione inerente al rapporto fra il concessionario e il Comune di Siculiana dovrà essere sempre consultata l'amministrazione comunale.
3. Il rapporto fra il Comune di Siculiana ed il concessionario si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme della legge 27\01\1963, n. 19 sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale.
4. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni.
5. Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.
6. Il comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al concessionario ed a terzi potessero derivare dalla presente concessione.
7. Il concessionario dichiara di conoscere ed approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. le clausole inserite nel presente atto.
8. L'affidamento di cui al presente atto viene fatto ai sensi dell'art. 32 lett. f) della L. 142\90, come recepito dalla L.R. 48\91.

Art. 14
CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE E RICONSEGNA

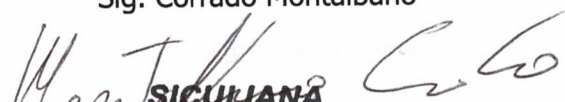
1. Alla scadenza della convenzione il Concessionario sarà tenuto a rilasciare il locale, gli spazi, gli impianti nonché le attrezzature esistenti che risultino di proprietà dell'Amministrazione Comunale, nello stato di conservazione quale risulta dal verbale di consegna, salvo il normale deperimento d'uso; dovrà altresì provvedere a rimuovere a proprie spese ogni cosa di sua proprietà o di terzi, che il Comune non abbia interesse a ritenere.
2. All'atto della riconsegna verrà redatto un verbale in contraddittorio fra le parti.
3. Nulla è dovuto al Concessionario uscente a titolo di avviamento, buonuscita e simili.

ART. 15
REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione ha valore di scrittura privata e sarà registrata solo in caso d'uso.

PER IL CONCESSIONARIO

Il Legale Rappresentante
Sig. Corrado Montalbano


SICULIANA
FOOTBALL CLUB
C.F. 93083400841

PER IL COMUNE

Il Responsabile della P.O. Area V
Ing. Giovanni Pirrone



